

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 23/07/2013

Modificato con Delibera di C.C. n. 82 del 21/12/2019

TITOLO I

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall' art. 198 del D.lgs 152/2006 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
- b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.

Tale attività di pubblico interesse è gestita in regime di privativa con le modalità organizzative dell'art.113 del Decreto Legislativo del 18.08.2000. n° 267

Sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del citato D.Lgs n. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all' art. 195, comma 2, lettera e) ferme restando le definizioni di cui al' art. 184, comma 2, lettere c) e d).

Art.2.Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Art.3.Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 nonché le seguenti definizioni regolamentari:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) alla parte quarta del D.Lgs. medesimo di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita e la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i dieci metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo nonché all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione, e che sia classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 come RDF di qualità normale oppure di elevata qualità (CDR-Q);

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione o l'incenerimento;

isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

stazioni ecologiche: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, senza trattamento;

piattaforma ecologica: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;

frazione umida: rifiuto organico putrescibile, ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri corsi d'acqua.

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ..);

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ..)

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci,);

coefficienti per la produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e

della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.

Art.4. Classificazione rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento e dell' art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e.

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dal' art. 186 del D.Lgs 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall' art. 185, comma 1, lettera del D.Lgs 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

3. Sono rifiuti pericolosi

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all' Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G,H e, I della medesima parte quarta.

Art.5. Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune d'intesa con il soggetto gestore promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art.6. Modalità organizzativa del servizio

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, (ATO) come previsto dagli artt. 195, 199 e 200 del D. Lgs. 152/2006.

Art.7. Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;

- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

Art.8. *Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia*

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art.9. *Area di espletamento del servizio*

Avendo l'Amministrazione Comunale attivato il servizio mediante raccolta "porta a porta" il medesimo è esteso a tutti gli insediamenti presenti sul territorio comunale. Non sono individuate aree non servite.

Art.10. *Stazioni ecologiche*

Possono essere predisposte stazioni ecologiche sul territorio comunale per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti e beni durevoli;
2. rifiuti provenienti da giardini ed aree coltivate di insediamenti abitativi ed analoghi;
3. altri rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata, esclusi i rifiuti organici ed indifferenziati.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della stazione ecologica.

Quando la stazione ecologica è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.

CAPO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art.11. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; i
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali; i
- rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

avviene, nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri quali- qualitativi per l'assimilazione prevista dall'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 nel modo seguente:

- si considerano rifiuti speciali assimilati agli urbani ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relativi superfici della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e trasporto e tali da non causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tariffa.

Art.12. Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime tariffario sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Art.13. Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.4 sono i seguenti:

- abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;

cassette, pallets;

accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti;

resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

rifiuti ingombranti;

imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili;

moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri adesivi;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure,...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);

accessori per l'informatica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

1. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
2. sono comunque esclusi dall'assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e

comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Art.14. Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani sostanze non pericolose sopra elencate provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione semprechè, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici e che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie non superi il valore massimo corrispondente al parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato I, punto 4.4 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascuna tipologia di rifiuto vanno considerati rifiuti speciali.

Art.15. Procedure di accertamento

In relazione alla individuazione dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, (cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni tariffarie delle relative superfici di formazione), si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art.4.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, esperibile dal gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - B.2 specificazione dell'attività svolta;
 - B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - B.4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - B.7 superfici aziendali complessive.

Per i rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200

- 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

Art.16. Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, rispettando i criteri di raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

Art.17. Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune d'intesa con il soggetto gestore del servizio.

Il servizio suddetto è organizzato con modalità di raccolta "porta a porta".

E' consentito al Comune ovvero al gestore del servizio, dietro richiesta dell'utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori anche in luoghi privati.

Art.18. Divieti

E' fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose);
- rifiuti urbani ingombranti;

E' fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

1. beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- mobili ed altri elettrodomestici.

2. Altri rifiuti:

- toner esausto di fotocopiatrici;
- cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- pile anche ricaricabili;
- terra e roccia;
- fanghi delle fosse settiche;
- verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

Art.19. Modalità di conferimento

Le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti al servizio "porta a porta" saranno regolati da apposita ordinanza inerente lo svolgimento del servizio medesimo.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree.

Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

E' fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

Art.20. Rifiuti sanitari e cimiteriali

Il presente Regolamento, in conformità degli artt. 7 e 45 del D.Lgs. n° 22/97 si applica anche ai “rifiuti cimiteriali” e ai “rifiuti sanitari” propriamente detti.

In conformità del DM 26.06.2000 n° 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) i rifiuti interessati dal servizio pubblico di raccolta sono:

- i rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2 lettera b del DM. 219/2000) se assimilati;
- i rifiuti sanitari assimilati (art.2 lettera g del DM. 219/2000)
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree di plessi sanitari e cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 2 lettera e del DM. 219/2000) raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani individuati e trattati in conformità del relativo regolamento comunale;
- i rifiuti solidi non pericolosi da avviare a recupero di materia di cui all’art. 5 del DM. 219/2000;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade interne.

CAPO II

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.21. Compostaggio domestico

Per le aree periferiche ed in particolare per le case sparse, è favorito l’autocompostaggio familiare per la frazione organica che può essere effettuata o tramite biocomposter (fornito dall’Amministrazione Comunale) oppure mediante concimaie per la produzione di compost proveniente da rifiuti organici, purchè rispondenti ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale.

Sia i biocomposter che le concimaie saranno soggetti a controlli periodici anche da parte di soggetti appositamente incaricati dall’Amministrazione Comunale.

Art.22. Raccolta di particolari tipologie di rifiuti

Per particolari tipologie di rifiuti per i quali non è prevista la raccolta “porta a porta” l’Amministrazione può individuare postazioni stradali di conferimento. La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura urbana, dell’andamento delle condizioni climatiche stagionali e della produzione dei rifiuti.

Art.23. Raccolta frazione organica

In considerazione del fatto che in certi periodi stagionali gli utenti conferiscono considerevoli quantità di rifiuti verdi provenienti dall’attività di giardinaggio domestico, si prevede che le piccole potature devono essere legate in fascine e messe fuori accanto al contenitore marrone grande nei giorni di raccolta dell’organico (fino ad un massimo di tre); l’erba deve essere raccolta in normali sacchi, con riportata la dicitura “contiene scarti vegetali”

ed esposta accanto al contenitore marrone grande nei giorni di raccolta dell'organico (il peso dei sacchi non deve essere superiore ai 20 kg).

Art.24. Raccolta degli abiti usati

La raccolta degli abiti usati viene effettuata tramite il volontariato. La raccolta potrà essere anche organizzata con contenitori di grande volumetria del tipo specifico atto ad impedire il ritiro ai non autorizzati con un rapporto massimo di 1 contenitore ogni 2.000 abitanti e comunque tale da garantire il servizio nel capoluogo e nelle frazioni più importanti.

La frequenza di svuotamento sarà tale da far fronte anche stagionalmente alle quantità conferite.

Art.25. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

1. Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.).

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

2. Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali A.S.L.

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

3. Altri rifiuti urbani pericolosi

Nel rispetto della nuova classificazione dei rifiuti urbani pericolosi così come indicati dal nuovo CER (catalogo europeo dei rifiuti) di cui alla decisione 2000/532/CE, il sindaco, d'intesa con il gestore del servizio, organizza la raccolta differenziata per il successivo trattamento e/o smaltimento di tali rifiuti, previo approvazione di apposito piano tecnico economico redatto dallo stesso gestore del servizio.

CAPO III DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI

Art.26. Conferimento rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti urbani ingombranti, di cui al precedente art.23, devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta.

Il conferimento, comunque, deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni.

Il servizio è effettuato senza ulteriore onere, su richiesta dell'utente il quale è

tenuto a prendere accordi con l'Amministrazione sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate.

E' consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell'utente, presso il centro di raccolta e/o di smaltimento, senza alcuna autorizzazione, purché si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e conferiti negli orari previsti.

CAPO IV

DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO E DAL RINVENIMENTO STRADALE O IN ALTRI SITI PUBBLICI (RIFIUTI ESTERNI)

CAPITOLO I – DELL'IGIENE URBANA

Art.27. Spazzamento, raccolta e trattamento

Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento.

Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;
- b) i marciapiedi delle strade sopra elencate;

Limitatamente alla raccolta dei rifiuti urbani esterni:

- c) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- d) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal comune nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

Art.28. Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che

interessano tutto il territorio comunale.

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale

In particolare il Comune è divisa in settori distinti:

1. Centro storico
2. Centro urbano
3. Periferia e frazioni
4. Zone produttive

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'Amministrazione comunale, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Art.29. Installazione e uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art.30. Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della A.S.L..

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAT.

CAPITOLO II - OBBLIGO DEI PRIVATI

Art.31. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art.32. Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioniⁱ

1.Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera ai sensi della vigente normativa, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio di smaltimento dei rifiuti il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare, a provvedere direttamente alla pulizia delle stesse e alla raccolta differenziata dei rifiuti conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

2.In ottemperanza della Legge Regione Toscana del 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente) dal 1 gennaio 2020, è vietato l'utilizzo e/o commercializzare e/o distribuire agli utenti, ai turisti ed al pubblico in genere prodotti e stoviglie monouso in plastica quali bicchieri, piatti, posate, cannuce, stoviglie, contenitori, sacchetti e quant'altro utilizzato per la somministrazione di cibi e bevande, in occasione di feste, sagre, manifestazioni, feste di partito ed eventi pubblici di qualsiasi genere organizzati sul territorio comunale da associazioni, partiti politici, pro-loco, enti, soggetti privati, etc su aree e spazi pubblici, al chiuso o all'aperto, che prevedano la somministrazione di cibi e bevande. Il divieto è esteso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai seguenti spazi pubblici: piazze e viabilità pubbliche, locali comunali, tutti gli impianti sportivi, i giardini e i parchi pubblici ubicati sul territorio comunale. Se tali manifestazioni risultano Patrociate dal Comune di Castelfranco di Sotto tali divieti si estendono anche agli spazi privati ed aree feste attrezzate indipendentemente dalla loro natura, pubblica o privata. Chiunque contravvenga a quanto disposto è punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

3.Nei parchi, nelle aree protette (all'interno del perimetro del SIC RETE NATURA 2000 delle Cerbaie e Riserva Naturale dello Stato di Montefalcone) è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti in plastica monouso. L'inosservanza dei divieti nei parchi e nelle aree protette, è punita con le sanzioni previste dalla L.R.T. n°37/2019 e successive modifiche ed integrazioni

Art.33. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque

effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art.34. Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art.35. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi cestini portarifiuti.

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art.36. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art.37. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art.38. Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica e conferita al Servizio Igiene Urbana secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'Amministrazione gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art.39. Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'Amministrazione la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, del servizio per il conferimento dei rifiuti urbani.

CAPO V

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art.40. Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato.

I rifiuti pericolosi individuati sono:

- Solventi
- Acidi
- Sostanze alcaline
- Prodotti fotochimici
- Pesticidi
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- Oli e grassi pericolosi
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- Detergenti contenenti sostanze pericolose
- Medicinali citotossici e citostatici
- Batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi
- Legno contenente sostanze pericolose

Per la raccolta di questi rifiuti sarà segnalato ai cittadini la possibilità di conferire mensilmente a giorni fissati i rifiuti pericolosi presso mezzi mobili o punti fissi di raccolta.

Al fine di favorire la raccolta sarà distribuito un calendario a tutta la popolazione che viene informata degli orari e dei luoghi di passaggio.

TITOLO III DIVIETI E SANZIONI

Art.41. Divieti generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge 05.01.1994 n. 76 e successive modificazioni).

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento.

E' altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

E' vietato incendiare rifiuti.

Art.42. Controlli

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPAT.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43. Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento precedentemente in vigore.

Art. 44. Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Indice

TITOLO I

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Modificazione e integrazioni	pag. 1
Art. 3 – Definizioni	pag. 2
Art. 4 – Classificazione rifiuti	pag. 5
Art. 5 – Condizioni generali per l'esercizio del servizio	pag. 6
Art. 6 – Modalità organizzativa del servizio	pag. 6
Art. 7 – Informazione all'utenza	pag. 6
Art. 8 – Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia	pag. 7

CAPO II – DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 – Area di espletamento del servizio	pag. 7
Art. 10 – Stazioni ecologiche	pag. 7

CAPO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 8
Art. 12 – Coefficiente di produttività specifica	pag. 8
Art. 13 – Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	pag. 8
Art. 14 – Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	pag. 10
Art. 15 – Procedure di accertamento	pag. 10

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I – DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

Art. 16 – Generalità	pag. 12
Art. 17 – Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati	pag. 12
Art. 18 – Divieti	pag. 12
Art. 19 – Modalità di conferimento	pag. 13
Art. 20 – Rifiuti sanitari e cimiteriali	pag. 14

CAPO II – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 21 - Compostaggio domestico	pag. 14
Art. 22 – Modalità di conferimento di particolari tipologie di rifiuti	pag. 14
Art. 23 – Raccolta frazione organica	pag. 14
Art. 24 – Raccolta degli abiti usati	pag. 15
Art. 25 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 15

CAPO III – DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI

Art. 26 – Conferimento rifiuti urbani ingombranti	pag. 15
---	---------

CAPO IV – DEI RIFIUTI STRADALI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO E DAL
RINVENIMENTO STRADALE O IN ALTRI SITI PUBBLICI (RIFIUTI ESTERNI)

CAPITOLO I – DELL’IGIENE URBANA

Art. 27 – Spazzamento, raccolta e trattamento	pag. 16
Art. 28 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento	pag. 17
Art. 29 – Installazione e uso dei cestini portarifiuti	pag. 17
Art. 30 – Vigilanza sul servizio	pag. 17

CAPO II – OBBLIGO DEI PRIVATI

Art. 31 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag. 18
Art. 32 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni	pag. 18
Art. 33 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	pag. 19
Art. 34 – Obblighi diversi	pag. 19
Art. 35 – Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi	pag. 19
Art. 36 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	pag. 19
Art. 37 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	pag. 20
Art. 38 – Pulizia dei mercati	pag. 20
Art. 39 – Esercizi stagionali	pag. 20

CAPO V – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 40 – Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 20
--	---------

TITOLO III – DIVIETI E SANZIONI

Art. 41 – Divieti generali	pag. 21
Art. 42 – Controlli	pag. 22

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Entrata in vigore e abrogazione	pag. 22
Art. 44 – Clausola di adeguamento	pag. 22

ⁱ *Articolo così modificato con Delibera C.C. n. 82 del 21/12/2019*